

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Anno 2008

Pubblicata il 26 ottobre 2008

Parte I

136ma Legge federale: Legge sulla promozione del mercato interbancario (IBSG) e Legge sulla stabilità del mercato finanziario (FinStaG), nonché emendamento alla Legge ÖIAG del 2000, alla Legge sul sistema bancario, alla Legge sulla borsa valori, alla Legge sulle autorità di vigilanza e controllo del mercato finanziario e alla Legge finanziaria federale del 2008
(NR: GP XXIII RV 682 AB 683 S. 75. BR: 8030 AB 8031 S.761.)

Articolo 4

Modifica del sistema bancario

La Legge sul sistema bancario (BWG, Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Austria Nr. 532/1993), emendata mediante la Legge federale, Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) I Nr. 70/2008, viene emendata come segue:

2. *All'articolo 93, comma 3, sostituire il testo che segue il capoverso 4:* “sono pagati i depositi fino a un importo massimo di 20 000 euro, o il controvalore in valuta straniera, per ciascun depositante, dietro richiesta dello stesso e ad avvenuta dimostrazione della propria identità entro un periodo di tre mesi; sono consentiti pagamenti plurimi esclusivamente qualora siano presenti depositi garantiti su conti congiunti, ovvero i legittimi depositanti comprovino la legittimità del proprio diritto. In caso di esistenza di depositi per conto di terzi su un conto fiduciario, dovrà essere garantito il pagamento ai sensi delle norme che disciplinano i pagamenti plurimi.” *con il seguente testo:*

“sono pagati i depositi su richiesta del depositante e ad avvenuta dimostrazione della propria identità entro un periodo di tre mesi. In caso di esistenza di depositi per conto di terzi su un conto fiduciario, tali terzi sono tenuti a dimostrare la propria identità e comprovare la legittimità del proprio diritto.”

7a. *L'art. 103h recita:*

“**Art. 103h.** A decorrere dal 1 gennaio 2010 troverà applicazione l'art. 93 comma 3, che prevede che i depositi di persone fisiche siano garantiti fino a un importo di 100 000 euro. Inoltre a decorrere dal 1 gennaio 2010 troverà applicazione l'art. 93a, comma 3 che stabilisce che gli enti di garanzia comunichino il totale degli importi differenziali, i quali rappresentano la differenza tra 50 000 euro e 100 000 euro, e il Ministero Federale delle Finanze metta a disposizione il succitato importo differenziale. Le risorse del bilancio preventivo necessarie per le finalità dell'art. 93a, comma 3 saranno messe a disposizione sotto forma di autorizzazioni alle eccedenze (articolo VII, comma 1, capoversi 14 e 15 della Legge finanziaria federale del 2008) e potranno essere coperte anche attraverso entrate supplementari derivanti da operazioni di credito; in tal caso non troverà applicazione l'art. 41, comma 6 della Legge sul bilancio (BHG), Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) Nr. 213/1986, nella formulazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) I Nr. 20/2008.”

8. *L'art. 107 viene integrato con il comma 60 come di seguito specificato:*

“(60) L'art. 93 commi 3 e 4, e l'art. 93a commi 1, 2 e 3 nella formulazione della Legge federale, Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) I Nr. 136/2008, entreranno in vigore dal 1 ottobre 2008.”